Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 315**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 12 dicembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968, n. **1217.**

Inclusione dell'abitato del comune di Morcone (Benevento) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 534, emesso nell'adunanza del 9 aprile 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Morcone, in provincia di Benevento, limitatamente alla zona tinteggiata in giallo nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1218.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18, relativo al corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « statistica aziendale » è soppresso e sostituito da quello di « ricerca operativa »;

Art. 74. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Sociologia rurale (semestrale)
Economia montana e forestale (semestrale)
Storia dell'agricoltura (semestrale)
Politica agraria comparata (semestrale)
Cooperazione agricola (semestrale)
Entomologia forestale (semestrale)
Acarologia (semestrale)
Nematologia (semestrale)
Chimica delle fermentazioni (semestrale)
Chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale)
Alimentazione del bestiame (semestrale)
Agrumicoltura (semestrale)
Meccanizzazione dell'agricoltura (semestrale).
Virologia (semestrale)
Chimica biologica (semestrale)
Metodologia statistica in agricoltura (semestrale).

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di « tecnica commerciale dei prodotti agricoli » e di « genetica » sono soppressi e sostituiti da quelli di « tecnica della conservazione dei prodotti agricoli » e di « genetica agraria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 20. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1219.**

Attribuzione della denominazione « Venusio » ad una borgata del comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Matera in data 22 giugno 1965, n. 355, con la quale è stato chiesto che alla borgata di quel comune ora comunemente indicata con il nome di « Venusio » sia attribuita ufficialmente tale denominazione;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Matera in data 18 settembre 1965, n. 736, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Venusio » alla borgata del comune di Matera, già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1220**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Caserta in data 24 aprile 1968 con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Caserta è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Caserta, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Caserta;

due membri eletti dal consiglio comunale di Caserta;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1953, registro n. 36 Interno, foglio n. 26.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1221**.

Trasferimento di un posto di professore universitario di ruolo dalla facoltà di magistero a quella di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1968-69, centonovantaquattro posti di professore di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la deliberazione in data 1° ottobre 1968, con la quale la facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Messina ha chiesto alla facoltà di magistero della stessa università il prestito di un posto di professore di ruolo per le esigenze dell'insegnamento;

Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1968, con la quale la predetta facoltà di magistero aderisce alla richiesta anzidetta;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal senato accademico dell'Università di Messina nell'adunanza del 19 ottobre 1968;

Ravvisata la necessità, nel superiore interesse degli studi, di dar corso al trasferimento proposto dalle predette autorità accademiche;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, è parzialmente rettificato nel senso che il posto assegnato alla facoltà di magistero dell'Università di Messina, con effetto dall'anno accademico 1968-1969, è trasferito alla facoltà di medicina e chirurgia della stessa università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1222**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — E' modificato nel senso che viene istituito, nel corso di laurea in chimica, l'indirizzo inorganico-chimico-fisico. Pertanto, dopo l'elenco degli insegnamenti fondamentali del triennio comuni ai due indirizzi e complementari per l'indirizzo organico-biologico viene inserito il seguente nuovo elenco relativo agli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.

1) Chimica teorica;
2) Elettrochimica;
3) Radiochimica;
4) Analisi chimica strumentale;
5) Fisica tecnica;
6) Misure elettriche;
7) Scienza dei metalli;
8) Chimica industriale;
9) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
10) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
11) Fisica superiore;
12) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
13) Chimica macromolecolare;
14) Chimica quantistica;
15) Chimica nucleare;
16) Stereochimica inorganica;
17) Chimica inorganica superiore;
18) Geochimica;
19) Chimica fisica dello stato solido;
20) Chimica dei composti elemento-organici;
21) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
22) Storia della scienza;
23) Geometria analitica con elementi di proiettiva.

Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

All'atto dell'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve scegliere l'indirizzo che intende seguire. La scelta dell'indirizzo è impegnativa e può essere variata soltanto in casi eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari pertinenti l'indirizzo seguito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1968.

Norme di esecuzione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, concernente primi provvedimenti più urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 10 e 22 novembre 1968, per l'attuazione delle relative provvidenze, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 novembre 1968, e n. 299 del 25 novembre 1968;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, con il quale sono stati disposti ulteriori interventi per la ripresa economica delle zone colpite dalle predette calamità naturali;

Ritenuto che, sulla base degli accertamenti finora compiuti, occorre dare adempimento a quanto dispone l'art. 1 del citato decreto-legge n. 1149, ai fini dell'applicazione delle ulteriori provvidenze suddette;

Viste le proposte formulate dai Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici ed il relativo concerto del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le provvidenze indicate nell'art. 1 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, si applicano nei comuni compresi nei decreti del Presidente della Repubblica 10 e 22 novembre 1968 di cui alle premesse, nonchè nei comuni sottoelencati, osservate le condizioni e modalità previste dal citato decreto-legge per l'erogazione delle provvidenze medesime:

Provincia di Alessandria:

Alessandria; Acqui Terme; Alfiano Natta; Balzola; Bergamasco; Bistagno; Camino; Cartosio; Casal Cermelli; Casaleggio Boiro; Casale Monferrato, per la frazione di Terranova; Cassine; Castellania; Castelletto D'Erro; Castelletto Merli; Cereseto; Cerrina; Denice; Frassinello Monferrato; Frassineto Po; Gabiano; Giarole; Isola Sant'Antonio; Lu; Malvicino; Masio; Melazzo; Merana; Molare; Mombello Monferrato; Moncestino; Montaldo Bormida; Montechiaro d'Acqui; Morano sul

Po; Morsasco; Murisengo; Odalengo Grande; Odalengo Piccolo; Ovada; Oviglio; Pareto; Pietra Marazzi; Pontestura; Ponti; Ponzano Monferrato; Ponzone; Predosa; Sezzadio; Solero; Solonghello; Spigno Monferrato; Strevi; Terzo; Villadeati; Villamiroglio; Villanova Monferrato; Visone.

Provincia di Aosta:

Courmayeur; La Salle; La Thuille; Morgex.

Provincia di Asti:

Agliano; Antignano; Azzano d'Asti; Belveglio; Calliano; Calosso; Camerano Casasco; Cantarana; Casorzo; Cassinasco; Castagnole Monferrato; Castel Bogiione; Castellero; Castelletto Molina; Castel Rocchero; Celle Enomondo; Cessole; Cisterna d'Asti; Coazzolo; Colcavagno; Corsione; Cortiglione; Cossombrato; Ferrere; Fontanile; Grana; Isola d'Asti; Maranzana; Moasca; Mombaldone; Mombaruzzo; Monale; Montabone; Moransengo; Olmo Gentile; Penango; Piovà Massaia; Quaranti; Revigliasco; Roatto; Roccaverano; Rocchetta Palafea; Scandeluzza; S. Giorgio Scarampi; S. Martino Alfieri; Serole; Sessame; Settime; Tigliole; Tonco; Tonengo; Vagliò Serra; Viale d'Asti; Viarigi; Villafranca d'Asti; Villa S. Secondo; Vinchio.

Provincia di Cuneo:

Albaretto della Torre; Alto; Arguello; Bagnasco; Baldissero d'Alba; Bagnolo Piemonte; Barbaresco; Barolo; Battifollo; Belvedere Langhe; Bene Vagienna; Benevello; Bergolo; Bonvicino; Borgomale; Borgo San Dalmazzo; Bosia; Bossolasco; Briaglia; Brà; Briga Alta; Brossasco; Camo; Canale; Caprauna; Caramagna Piemonte; Cardé; Carrù; Casalgrasso; Castagnito; Casteldelfino; Castellinaldo; Castellino Tanaro; Castelmagno; Castelnuovo di Ceva; Castiglione Falletto; Castiglione Tinella; Castino; Cavallermaggiore; Centallo; Cerretto Langhe; Cherasco; Chiusa di Pesio; Ciglié; Cissone; Clavesana; Corneliano di Alba; Costigliole Saluzzo; Cravanzana; Cuneo; Faule; Feisoglio; Fossano; Frabosa Soprana; Frabosa Sottana; Garessio; Gorzegno; Gottasecca; Govone; Guarene; Igliano; Lagnasco; La Morra; Lequio Beria; Lequio Tanaro; Levice; Lisio; Macra; Magliano Alfieri; Marsaglia; Martiniana Po; Mombarcaro; Mombasiglio; Monastero di Vasco; Monasterolo Casotto; Monchiero; Mondovì; Monesiglio; Monforte d'Alba; Montà; Montaldo di Mondovì; Montaldo Roero; Montanera; Montelupo Alvese; Monteu Roero; Montezemolo; Monticello d'Alba; Moretta; Murazzano; Narzole; Neviglie; Niella Belbo; Niella Tanaro; Novello; Nucetto; Ormea; Paesana; Pamparato; Paroldo; Perlo; Peveragno; Pianfei; Piobesi d'Alba; Piozzo; Pocapaglia; Polonghera; Priero; Priocca; Priola; Racconigi; Prunetto; Revello; Roascio; Roburent; Rocca Ciglié; Roddi; Roddino; Rodello; Sale S. Giovanni; Saliceto; Saluzzo; San Benedetto Belbo; Santa Vittoria d'Alba; Santo Stefano Roero; Savigliano; Scagnello; Serralunga d'Alba; Serravalle delle Langhe; Sinio; Somano; Sommariva del Bosco; Sommariva Perno; Torre Bormida; Torre Mondovì; Torresina; Treiso; Vezza d'Alba; Vicoforte; Villanova Mondovì; Villanova Solaro; Vinadio; Viola; Vottignasco; Villafalletto.

Provincia di Novara:

Ameno; Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Armeno; Arola; Arona; Bannio Anzino; Baveno; Beura Cardezza; Boca; Bogogno; Bolzano Novarese; Briona; Cannero Riviera; Cannobio; Casale Corte Cerro; Casalvolone; Ceppo Morelli; Cesara; Colazza; Craveggia; Cressa; Crodo; Cureggio; Fara Novarese; Fontaneto d'Agogna; Galliate; Gargallo; Ghemme; Germagno; Gignese; Gozzano; Granozzo con Monticello; Invorio; Landiona; Lesa; Loreglia; Macugnaga; Madonna del Sasso; Maggiora; Massino Visconti; Massiola; Meina; Miasino; Miazzina; Momo; Montescheno; Nebbiuno; Nonio; Novara per le località Veveri, Olengo S. Marta, Pernate, e Gionzana; Omegna; Ornavasso; Pettenasco; Pisano; Pogno; Premosello Chiovenda; Re; S. Maurizio d'Opaglio; S. Nazzaro Sesia; Soriso; Stresa; Suno; Trasquera; Trecate; Trontano; Vanzone con S. Carlo; Vaprio d'Agogna; Varallo Pombia; Varzo; Verbania; Viganella; Villadossola; Vogogna.

Provincia di Savona:

Cairo Montenotte; Cengio; Dego; Murialdo; Piana Crixia; Stella.

Provincia di Trapani:

Trapani; Valderice; Buseto Palizzolo; Custonaci; Erice; Paceco; Castellammare del Golfo; Marsala limitatamente alle frazioni Birgi Novo e Birgi Vecchio.

Provincia di Vercelli:

Tutti i comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

(11856)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Abetone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Valle delle Pozze sita nel comune di Abetone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Abetone;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla S.p.a. Val di Luce, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè essa rappresenta un ambiente naturale e paesistico ricco di flora alpina e di particolarità orografiche meritevoli di tutela in quanto di singolare e suggestiva bellezza. La Valle delle Pozze, infatti, posta sulle pendici settentrionali del massiccio denominato l'Alpe delle Tre Potenze, ha carattere nettamente morenico e termina con un anfiteatro di roccia nuda sparso di massi erratici lì depositati dal moto dell'antico ghiacciaio. Il fondo valle, inoltre, è coperto da una foresta di faggio e abete rosso il che fa della valle stessa anche un ambiente di alto valore scientifico dal punto di vista botanico;

Decreta:

La zona della Valle delle Pozze, sita nel territorio del comune di Abetone, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a ponente e a nord dal confine di provincia, a levante dal rio delle Pozze, quota 1519, 1605, da un torrente senza nome che scende dalle pendici dell'Alpe delle Tre Potenze, e poi dalla linea che dal lago Piatto raggiunge quota 1940 sull'Alpe delle Tre Potenze.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Abetone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO.

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Verbale della riunione tenuta il 28 febbraio 1967

Il giorno 28 febbraio 1967, alle ore 16, nei locali dell'amministrazione provinciale di Pistoia, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali di questa provincia per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

ABETONE - Estensione della zona già tutelata.

(*Omissis*).

La commissione decide all'unanimità di: « sottoporre a tutela la zona della Valle delle Pozze, delimitata a ponente e a nord dal confine di provincia, a levante dal rio delle Pozze, quota 1519, 1605, da un torrente senza nome che scende dalle pendici dell'Alpe delle Tre Potenze, e poi dalla linea che dal lago Piatto ragggiunge quota 1940 sull'Alpe delle Tre Potenze.

(11627)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Ricostituzione del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari;

Visti i propri decreti in data 19 luglio 1964 e 12 luglio 1967, concernenti, rispettivamente, la costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari e la sostituzione di un membro dell'organo medesimo;

Considerato che per decorso quadriennio si rende neccessario procedere alla ricostituzione dell'organo predetto;

Visti i dati e le notizie forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate e quelli acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni, alle quali deve essere, comunque, assicurata la partecipazione di almeno uno dei loro rappresentanti in seno all'organo medesimo;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività tra le organizzazioni di categoria designanti;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza della gestione speciale della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Battaglia Bernardo, Camardese dott. Mario, Freddi Eugenio, Quercia avv. Giorgio e Vergano dott. Carlo Lodovico, in rappresentanza degli artigiani;

Rossi dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavallaro dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(11593)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1968.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 6034 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655, del 23 maggio 1964, a termine del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Torino con nota del 16 ottobre 1968, numero 3289/14.2;

Decreta:

I signori ing. Alfredo Zadaricchio, Giacomo Tamburella e Giovanni Piacentino, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Torino, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11620)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1968.

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 11410 in data 20 dicembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 20758 in data 9 ottobre 1968, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Milano ha designato segretario della predetta commissione il sig. Pietro Cossu, primo archivista, in sostituzione del dott. Filippo Martorana;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Pietro Cossu, primo archivista in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, è nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia, in sostituzione del dott. Filippo Martorana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11619)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di trentotto strade in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 29 luglio 1967, n. 673, con la quale l'amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione a provinciali delle seguenti strade:

1) borgata Aurelia-strada provinciale Bagni di S. Agostino (collega la strada statale Aurelia km. 78+000 - borgata Aurelia - con la strada provinciale Bagni di S. Agostino) - km. 3+000;

2) Aurelia-Sassi-Manziana (collega la strada statale Aurelia « km. 47+200-stazione di Furbara » con la strada statale Braccianese « km. 26+900-località Solfatara » toccando tangenzialmente l'aeroporto della C.A.O.A.A.) - km. 17+500;

3) Trevignano-Sutri (dalla Settevene-Palo tronco 1° presso Trevignano al confine con la provincia di Viterbo verso Sutri) - km. 3+700;

4) Statua-strada n. 16 del consorzio di bonifica dell'agro romano (collega la strada statale « Aurelia » « km. 32+500 » con la strada provinciale Settevene-Palo « km. 7+900 ») - km. 11+300;

5) Castel Campanile (dalla strada statale Braccianese « km. 18+100 » a Borgo Terzi di Ceri « km. 7+500 ») - km. 7+500;

6) strada Montefiore: dalla strada statale Flaminia all'abitato di Castelnuovo di Porto a Ponte Storto (strada provinciale Tiberina) compreso il braccio di via S. Sebastiano - km. 10+000;

7) Canneto (collega la strada statale Salaria « chilometro 42+800 » con la località Canneto innestandosi nella strada provinciale per Canneto ricadente nel territorio della provincia di Rieti) - km. 0+400;

8) fonte Calamaro (dalla Maremmana 1ª al fonte Calamaro poi alla Nerola Montorio) - km. 3+000;

9) Montorio-Monteflavio (collega l'abitato di Montorio con la strada provinciale Moricone-Monteflavio) - km. 3+900;

10) strada provinciale Palombarese-strada provinciale Maremmana 1ª (collega la strada provinciale Palombarese con la strada provinciale Maremmana inferiore 1ª) - km. 0+370;

11) S. Polo dei Cavalieri-monte Morra (collega l'abitato del comune di S. Polo dei Cavalieri con la zona turistica del monte Morra) - km. 4+500;

12) strada provinciale Marcellina-strada provinciale Quintiliolo (variante per la eliminazione di passaggi a livello) - km. 1+300;

13) Osa-Gallicano (Prenestina antica - dalla Prenestina-Poli « km. 18+000 località Osa » alla provinciale Maremmana 2ª bivio Gallicano) - km. 10+300;

14) Montecompatri-S. Silvestro (unisce l'abitato di Montecompatri alla località S. Silvestro) - km. 1+000;

15) Rocca Priora-via Latina (collega la strada provinciale Anagnina - abitato Rocca Priora - con la strada statale Tuscolana) - km. 2+930;

16) via Roma-Rocca di Papa (dalla piazza della Repubblica - abitato di Rocca di Papa - alla strada statale Ariccia-Rocca di Papa presso il bivio di monte Cavo) - km. 1+760;

17) Fontana Sala (dalla strada statale Appia « chilometro 21+500 » alla strada statale Nettunense presso la Castelluccia con diramazione per Fontana Sala) - km. 4+500;

18) via dei Laghi-Vivaro-via Latina (dalla strada statale via dei Laghi presso il pratone di Nemi alla strada statale Tuscolana presso Doganella « ex via Latina 1º tronco ») - km. 8+200;

19) Colubrio in Artena (dalla strada provinciale Artena Giulianello alla borgata Colubrio del comune di Artena) - km. 2+900;

20) Marino-Frattocchie-via dei Laghi (strada di collegamento fra la strada provinciale Marino-Frattocchie « km. 4+300 » e la strada statale via dei Laghi « chilometro 4+200) - km. 0+310;

21) strada provinciale Traiana-strada provinciale Segni (collega la strada provinciale Traiana con la strada provinciale Segni-Rocca Massima) - km. 0+600;

22) Segni-Gavignano (collega la strada provinciale Segni-Montelanico con la strada provinciale Carpinetana « bivio Gavignano ») - km. 2+970;

23) strada provinciale Colleferro stazione-strada statale Casilina (collega la strada provinciale Colleferro stazione con la strada statale Casilina) - km. 0+250;

24) Capranica-Rocca di Cave (dall'abitato del comune di Capranica Prenestina all'abitato del comune di Rocca di Cave) - km. 3+100;

25) strada provinciale Maremmana superiore. Galleria attraverso l'abitato di Olevano Romano - chilometri 0+500;

26) Roiate - S. Quirico (collega l'abitato di Roiate all'abitato della frazione di S. Quirico - Serrone - in provincia di Frosinone) - km. 3+700;

27) Gerano-Rocca S. Stefano (collega l'abitato del comune di Gerano con l'abitato del comune di Rocca S. Stefano) - km. 8+300;

28) Rocca Canterano-Rocca di Mezzo (strada di collegamento fra l'abitato di Rocca Canterano e la frazione di Rocca di Mezzo) - km. 2+500;

29) Comunacqua (collega la strada provinciale Subiaco-Jenne-Vallepietra con il comune di Trevi in provincia di Frosinone) - km. 1+700;

30) monte Livata-Campo dell'Osso (collega la strada provinciale Subiaco-monte Livata con la zona turistica Campo dell'Osso) - km. 5+000;

31) Vivaro Romano-provinciale Turanense (costituisce la prosecuzione della strada provinciale Riofreddo-Vallinfreda-Vivaro presso Vivaro collegandosi con la strada provinciale Turanense) - km. 4+000;

32) Nemi-lago (collega il centro abitato di Nemi con la strada provinciale Genzano-Museo navi romane) - km. 1+518;

33) Fonte Ciciliana (unisce la strada provinciale Pedemontana con la Fonte Ciciliana) - km. 0+400;

34) S. Guidico in Valmontone (dalla strada provinciale Ariana « km. 18+000 » alla località S. Guidico) - km. 1+000;

35) strada del Pascolare (dalla strada statale Salaria « km. 29+000 » alla provinciale Maremmana 1ª presso Palombara Sabina) - km. 13+000;

36) strada monte Livata-Jenne (dall'anello della provinciale monte Livata alla provinciale Subiaco-Jenne-Vallepietra entro l'abitato di Jenne) - km. 15+000;

37) strada Sant'Anna (da Grottaferrata-Badia - all'abitato di Marino) - km. 2+500;

38) strada dalla strada statale n. 155-Ponte Orsino-alla Maremmana superiore « km. 9+000 » (1º tronco: dalla strada statale n. 155 alla strada statale Prenestina per Fiuggi) - km. 7+275,

con uno sviluppo complessivo di km. 171+683;

Visto il voto 425 del 9 aprile 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade in parola possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4:

lettera *a*) strade di cui ai numeri 3, 24, 26, 27, 29, 31, 37;

lettera *b*) strade di cui ai numeri 2, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 38;

lettera *d*) strade di cui ai numeri 1, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 12,

della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade indicate nelle premesse, con uno sviluppo complessivo di chilometri 171+683 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11449)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 31 ottobre 1966, n. 234, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Cappelluccia »

che si snoda dalla strada provinciale « Pardinola » in Frattaminore fino alla strada provinciale « Janniello » in Frattamaggiore con uno sviluppo di km. 0+600;

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 2021, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) e lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Cappelluccia » che si snoda dalla strada provinciale « Pardinola » in Frattaminore fino alla strada provinciale « Janniello » in Frattamaggiore con uno sviluppo di km. 0+600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11451)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo La Nuova Stella - Società cooperativa a r. l. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 22-23-24 luglio 1968 alla società « Cooperativa di consumo La Nuova Stella - Società cooperativa a r.l. », con sede in Pratocentenaro, frazione di Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo La Nuova Stella - Società cooperativa a r.l. », con sede in Pratocentenaro, frazione di Milano, costituita per rogito notaio avv. Federico Guasti in data 5 settembre 1909, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gaetano Capasso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(11622)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Alleanza edile », con sede in Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alleanza edile », con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alleanza edile », con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Lino Demaldè in data 22 agosto 1954 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Guido Cacace ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(11650)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Proroga al 31 gennaio 1969 del termine stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1968 per la denuncia di produzione delle olive.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 26 novembre 1968, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito che i produttori di olive, ai fini della corresponsione a loro favore della integrazione di prezzo dell'olio, debbono presentare entro il 31 dicembre 1968 una denuncia di produzione;

Ravvisata la opportunità di prorogare il termine fissato per la suddetta denuncia di produzione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1968, indicato all'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1968, entro il quale i produttori di olive, ai fini della corresponsione a loro favore della integrazione di prezzo dell'olio, debbono presentare la denuncia di produzione, è prorogato al 31 gennaio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(11749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza delle procedure interessanti liquidazioni coatte amministrative di cooperative con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza delle procedure interessanti le seguenti liquidazioni coatte amministrative:

Società cooperativa di produzione e lavoro « Edera », con sede in Ancona;

Società cooperativa di produzione e lavoro « Giuseppe Mario Marsigliani », con sede in Ancona;

Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa muratori e cementisti pensiero e azione », con sede in Ancona:

composto dai signori:

Balsamo dott. Ferdinando, presidente;

Papili avv. Luigi e Ranci dott. Giovanni, membri.

(11561)

Scioglimento della società cooperativa « Caseificio sociale di S. Anna d'Alfaedo », con sede in S. Anna d'Alfaedo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1968 la società cooperativa « Caseificio sociale di S. Anna d'Alfaedo », con sede in S. Anna d'Alfaedo (Verona), costituita per rogito Colozza in data 25 novembre 1953, rep. 5377, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Natale Pisa.

(11624)

Scioglimento della società cooperativa « Costruzioni Patria », con sede in Casale Monferrato

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1968 la società cooperativa « Costruzioni Patria », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Tenni in data 22 maggio 1950, rep. 7248, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Spalla.

(11623)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro Ferrandinese, con sede in Ferrandina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1968 il dott. proc. Aldo Noschese è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera), in sostituzione del rag. Francesco Vigoriti, dimissionario rapporti patrimoniali da definire:

(11559)

Sostituzione di due componenti del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Comunale pasticcieri e dolcieri U.N.I.D.U.L.C.A. », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1968 i signori avvocati Alessandro Bonifazio e Francesco Salvatici sono stati nominati, rispettivamente, presidente e membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Comunale pasticcieri e dolcieri U.N.I.D.U.L.C.I.A. », con sede in Bologna, in sostituzione dei signori Giorgio Veggetti, dimissionario, e Lodovico Saccomandi, deceduto.

(11562)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cavamonti di Sant'Angelo », con sede in Sant'Angelo di Avigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 novembre 1968, il sig. Antonio Tripaldi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cavamonti di Sant'Angelo », con sede in Sant'Angelo di Avigliano (Potenza), in sostituzione del prof. avv. Vincenzo D'Andrea, dimessosi dall'incarico.

(11560)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11741)

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11742)

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di istituzioni di fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11743)

Vacanza della cattedra di storia del Risorgimento presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di storia del Risorgimento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11744)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati centotrentadue punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate, le quali hanno altresì denunciato lo smarrimento di altri centoundici analoghi punzoni, già in loro dotazione, e indicati nell'ultima colonna a fianco delle ditte stesse.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Ragione sociale della ditta	Sigla del marchio	Sede e ubicazione della ditta	Punzoni	
			deformati	smarriti
1. Bonafede Costantino & Fratelli	43-AL	Valenza, via Umberto I n. 4	7	2
2. Gallini Luici	102-AL	Valenza, vicolo Varese, 4 - già via Alfieri	1	2
3. Baiardi Luciano	131-AL	Valenza, via Santuario, 14	13	1
4. Filippi Gino	167-AL	Valenza, via S. Salvatore, 41	1	4
5. Codetta Raiteri Aldo	193-AL	Valenza, via Alferano	1	2
6. Pasetti Carlo	225-AL	Valenza, via Alessandria, 7	1	5
7. Terzago Erasmo	226-AL	Valenza, via Casale, 1	2	1
8. Ficalbi Baldassare	227-AL	Valenza, via Mazzini - già via Lega Lombarda	1	2
9. Vaccario Luciano	230-AL	Valenza, via Garessio, 4	2	10
10. Ceva Virginio	248-AL	Valenza, via Casale, 27	6	1
11. Fontani Dante	257-AL	Valenza, via Stazione	3	2
12. Morando Ettore	281-AL	Valenza, via Morosetti, 21, già n. 14	1	5
13. Capra Riccardo	283-AL	Valenza, via Cavour, 27	2	5
14. Mazza Pietro	310-AL	Valenza, via Tripoli, 8	4	2
15. Conti Luigi	343-AL	Valenza, via Astigliano, 28-B	1	2
16. Megassini Carlo	377-AL	Alessandria, via Alessandro III, n. 20	2	1
17. Mignone Carlo	411-AL	Valenza, via Benv. Cellini, 65 - già via Milano	6	1
18. Conte Lidio	414-AL	Valenza, via Strada Citerna, 1	8	1
19. Pasini Giuseppe	434-AL	Valenza, viale Dante, 46	2	3
20. Mataloni Rambaldo	454-AL	Valenza, corso Matteotti, 34	4	1
21. Annaratone Angelo	459-AL	Valenza, via Goito, 2	2	1
22. Perrone Pietro	469-AL	Valenza, via Galimberti, 26	15	9
23. Ricolfi Giovanni	506-AL	Valenza, via Alfieri, 12	1	1
24. Boro Giovanni	511-AL	Valenza, via Mazzini, 45	2	1
25. Marcalli Pierino	517-AL	Valenza, via Pisa, 13	2	1
26. Prato Giuseppe	544-AL	Valenza, via Galimberti, 26	1	5
27. Lenti Ennio	567-AL	Valenza, via Italia n. 5	2	1
28. Dania Mario	568-AL	Valenza, via 29 Aprile, 61-B	2	1
29. LA-MA di Repetto Stefano	634-AL	Alessandria, via Pontida, 6	7	2
30. Aviotti Aldo Vincenzo	720-AL	Valenza, via Mazzini, 20	1	9
31. Visconti Mirco	761-AL	Valenza, via Savona	5	5
32. Filippi Ferdinando	764-AL	Valenza, via Sassi, 21	2	1
33. Bellinzomi Menotti Giovanni	787-AL	Valenza, via Novi, 3	2	1
34. Cima Vittorio	789-AL	Valenza, via Sassi, 12	4	1
35. Ficalbi Gino	866-AL	Valenza, via Lega Lombarda, 13	1	2
36. Cervari Luigi	872-AL	Valenza, vicolo Visconti, 1	1	1
37. Cellerino & Chiarante	885-AL	Alessandria, via Boniardi, 60	2	4
38. Fisanotti & Amelotti	996-AL	Alessandria, via Marco Polo, 6	1	1
39. Abderico Fratelli & Fasoli	1068-AL	Valenza, via Pisacane, 7	2	1
40. De Ambrogio Eraldo	1077-AL	Valenza, via Alfieri, 14	2	1
41. Argenteri Giuliano	1112-AL	Valenza, via Dante, 24	1	1
42. O.R.M.A.R. di Marchese Giuseppe	1220-AL	Valenza, via Martiri di Lero, 32	1	3
43. Simeoni & Favaro	1238-AL	Valenza, via Matteotti, 20	1	1
44. Argenteria Artistica di Vacani Leonida & C.	1306-AL	Alessandria, via S. Francesco d'Assisi, 4	1	1
45. Acuto Pietro	1355-AL	Valenza, via XII Settembre, 53	1	1
46. Lunghi Luigi	1400-AL	S. Salvatore, via Fosseto	2	2

(11537)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati trecentosei punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Dellerba Armando Sigla del punzone: 8-AL Sede: Valenza Po, via Pellizzari, 3 Numero dei punzoni deformati: 4.
2. Milanese Massimo Sigla del punzone: 71-AL Sede: Valenza Po, viale Padova, 40 Numero dei punzoni deformati: 6.
3. Lucchese Secondo Sigla del punzone: 121-AL Sede: Asti, via Carducci, 18 Numero dei punzoni deformati 3.
4. Vezzetti Carlo Sigla del punzone: 141-AL Sede: Tortona, via Leoniero, 2 Numero dei punzoni deformati: 3.
5. Barberis Angelo Sigla del punzone: 153-AL Sede: Valenza Po, via Sassi Numero dei punzoni deformati: 5.
6. Cervi Enrico Sigla del punzone: 192-AL Sede: Valenza, via P. Verdi Numero dei punzoni deformati: 6.
7. Camurati Giuseppe Sigla del punzone: 195-AL Sede: Valenza Po, vicolo dei Sarmati Numero dei punzoni deformati: 3.
8. Perrone Paolo Roberto Sigla del punzone: 303-AL Sede: Valenza, via Garibaldi, 11 Numero dei punzoni deformati: 3.
9. Stocco Ermenegildo Sigla del punzone: 333-AL Sede: Valenza, viale Santuario Numero dei punzoni deformati: 6.
10. Lanza Edoardo Sigla del punzone: 389-AL Sede: Valenza Po, via Marengo, 15 Numero dei punzoni deformati: 3.
11. Lenti Carlo Sigla del punzone: 492-AL Sede: Valenza Po, via Cavour Numero dei punzoni deformati: 3.
12. Forsinetti Romano Sigla del punzone: 514-AL Sede: Valenza, via Alfieri, 12 Numero dei punzoni deformati: 3.
13. Ubertone Luciano Sigla del punzone: 523-AL Sede: Valenza, via Vittorio Veneto, 9 Numero dei punzoni deformati: 4.
14. Campus Giulio Sigla del punzone: 534-AL Sede: Valenza, via Lega Lombarda, 1 Numero dei punzoni deformati: 3.
15. Cavalli Vincenzo Sigla del punzone: 569-AL Sede: Valenza, via Venezia, 3 Numero dei punzoni deformati: 2.
16. Di Donna Mario Sigla del punzone: 576-AL Sede: Valenza, via Cavour, 3 Numero dei punzoni deformati: 3.
17. Biffignandi Giuseppe Sigla del punzone: 578-AL Sede: Valenza, via Ancona, 3 Numero dei punzoni deformati: 3.
18. Barbero Ettore Sigla del punzone: 584-AL Sede: Valenza, via C. Camurati, 3 Numero dei punzoni deformati: 3.
19. Giorgis Giovanni Sigla del punzone: 588-AL Sede: Valenza, via Novara, 2 Numero dei punzoni deformati: 3.
20. Paneri Fratelli Sigla del punzone: 597-AL Sede: Valenza, via Colonia, 3 Numero dei punzoni deformati: 3.
21. Gino Pietro Gipiesse Sigla del punzone: 620-AL Sede: Casale Monferrato, via Corte d'Appello, 3 Numero dei punzoni deformati 3.
22. Borsalini Giovanni - Sigla del punzone: 632-AL - Sede: Valenza, via Magenta, 3 - Numero dei punzoni deformati: 3.
23. Scovazzi Teresio - Sigla del punzone: 633-AL - Sede: Valenza, vicolo Bandello, 1 - Numero dei punzoni deformati: 2.
24. Ghisolfi Rino Giovanni - Sigla del punzone: 648-AL - Sede: Valenza, via Alfieri, 1 - Numero dei punzoni deformati: 3.
25. Gobbi Amilcare - Sigla del punzone: 673-AL - Sede: Valenza, viale Dante, 4 - Numero dei punzoni deformati: 3.
26. Raiteri Pietro & Figlio - Sigla del punzone: 691-AL - Sede: Valenza, via XX Settembre, 9 - Numero dei punzoni deformati: 2.
27. Baroso Ezio - Sigla del punzone: 719-AL - Sede: Valenza, via XX Settembre, 5 - Numero dei punzoni deformati: 3.
28. Garavelli & Mortarino - Sigla del punzone: 722-AL - Sede: Valenza, via Cavallotti, 29 - Numero dei punzoni deformati: 1.
29. Pastore & Leva Sigla del punzone: 738-AL Sede: Valenza, viale Milano, 30 Numero dei punzoni deformati: 3.
30. Chiesa Angelo Sigla del punzone: 776-AL Sede: Valenza, via Torino Numero dei punzoni deformati: 2.
31. Quagliotto Natale Sigla del punzone: 791-AL Sede: Valenza, via Goito, 5 Numero dei punzoni deformati: 1.
32. Cerreto Emanuele Sigla dei punzoni: 802-AL Sede: Valenza, via Magenta, 9 Numero dei punzoni deformati: 3.
33. Annaratone Luigi Sigla del punzone: 821-AL Sede: Valenza, via Alfieri, 3 Numero dei punzoni deformati: 2.
34. Concone & C. Sigla del punzone: 824-AL Sede: Valenza, via Cunietti, 6 Numero dei punzoni deformati: 3.
35. Bronchi Carlo Sigla del punzone: 826-AL Sede: Alessandria, via 100 Cannoni, 36 Numero dei punzoni deformati: 3.
36. Bonicello Teresio Sigla del punzone: 854-AL Sede: Pecetto, via Mongiardino, 3 Numero dei punzoni deformati: 2.
37. Stanchi Franco Sigla del punzone: 876-AL Sede: Valenza, via Benvenuto Cellini Numero dei punzoni deformati: 2.
38. Daniele & Bonafede Sigla del punzone: 889-AL Sede: Valenza, viale Santuario, 18 Numero dei punzoni deformati: 3
39. Oliveri Alvaro Sigla del punzone: 898-AL Alessandria, via Alessandro III, 11 Numero dei punzoni deformati: 3.
40. Falavigna & Ferraris Sigla del punzone: 908-AL Sede: Valenza, via Visconti, 1 Numero dei punzoni deformati: 2.
41. Repetto Giuseppe Sigla del punzone: 909-AL Sede: Alessandria, via Corso Acqui, 17 Numero dei punzoni deformati: 2.
42. Ferraris & C. Soc. Sigla del punzone: 916-AL Sede: Valenza, via Trieste, 15 Numero dei punzoni deformati: 3.
43. Bonetto Vasco Sigla del punzone: 924-AL Sede: Valenza, viale Dante, 9 Numero dei punzoni deformati: 6.
44. Novelli e Campese Sigla del punzone: 926-AL Sede: Valenza, via Bandello, 1 Numero dei punzoni deformati: 2.
45. Orsini Francesco Sigla del punzone: 938-AL Sede: Valenza, via Napoli, 4 Numero dei punzoni deformati: 15.
46. Gaudio Cesare Sigla del punzone: 941-AL Sede: Valenza, via Cavour, 1 Numero dei punzoni deformati: 2.
47. Ratti Giuseppe Sigla del punzone: 942-AL Sede: Tortona, via Emilia, 380 Numero dei punzoni deformati: 2.
48. Pizzetti & Bellone Sigla del punzone: 950-AL Sede: Valenza, via Magenta, 3 Numero dei punzoni deformati: 2.
49. Pozzati Luigi Sigla del punzone: 954-AL Sede: Valenza, viale Santuario, 44/a Numero dei punzoni deformati: 3.
50. Piacentini Alessandro Sigla del punzone: 956-AL Sede: Valenza, Regione Mazzucchetto Numero dei punzoni deformati: 3.
51. Angeleri Arno Sigla del punzone: 964-AL Sede: Valenza, via F. Cavallotti, 39 Numero dei punzoni deformati: 2.
52. Baldi & Rivera Sigla del punzone: 991-AL Sede: Mirabello, circonvallazione D. Bosco, 35 Numero dei punzoni deformati: 2.
53. Raiteri Angela Maria Sigla del punzone: 1013-AL Sede: Valenza, via Bologna, 11 Numero dei punzoni deformati: 1
54. Malvezzi Giuseppe Sigla del punzone: 1014-AL Sede: Valenza, via Garibaldi, 27 Numero dei punzoni deformati: 2.
55. Lo Giudice Salvatore Sigla del punzone: 1019-AL Sede: Valenza, via Goito, 5 Numero dei punzoni deformati: 3.
56. Pasetti Maria Rosa Sigla del punzone: 1034-AL Sede: Valenza, viale Matteotti, 96 Numero dei punzoni deformati: 2.
57. Piraino Maria Rosa Sigla del punzone: 1036-AL Sede: Valenza, via C. Cunietti, 24 Numero dei punzoni deformati: 2.
58. Nani Elio Sigla del punzone: 1037-AL Sede: Valenza, corso Matteotti, 20 Numero dei punzoni deformati: 2.
59. Gilli Dioscoride Sigla del punzone: 1042-AL Sede: Valenza, via Mazzini, 3 Numero dei punzoni deformati: 2.
60. Cresta Pierina Sigla del punzone: 1044-AL Sede: Valenza, viale Galimberti, 6 Numero dei punzoni deformati: 3.
61. Gilli Oreste Rinolda Sigla del punzone: 1046-AL Sede: Valenza, corso Matteotti, 28 Numero dei punzoni deformati: 1.
62. Soro Giorgio Sigla del punzone: 1047-AL Sede: Valenza, corso Garibaldi, 4 Numero dei punzoni deformati: 3.
63. Zito Ottavio & Lo Giudice Benito Sigla del punzone: 1071-AL Sede: Valenza, viale Padova, 10 Numero dei punzoni deformati: 3.
64. Gori Sigismondo Sigla del punzone: 1093-AL Sede: Valenza, vicolo Massimo del Pero, 31 Numero dei punzoni deformati: 1.
65. Orsini & Emanuelli Sigla del punzone: 1107-AL Sede: Valenza, via Regione Noce, 30 Numero dei punzoni deformati: 2.
66. De Gasperi Angelo - Sigla del punzone: 1109-AL - Sede: Alessandria, largo Vicenza, 2 - Numero dei punzoni deformati: 3.
67. Bissacco Giulio - Sigla del punzone: 1115-AL - Sede: Valenza, via Po, 20 - Numero dei punzoni deformati: 1.
68. Conti Angelo - Sigla del punzone: 1121-AL - Sede: Valenza, via 12 Settembre, 13 - Numero dei punzoni deformati: 2.
69. Pozzi Piero - Sigla del punzone: 1134-AL - Sede: S. Salvatore - Frazione Frascondino - Numero dei punzoni deformati: 1.
70. Zeme Giusto - Sigla del punzone: 1137-AL - Sede: Valenza, S. Salvatore, 1 - Numero dei punzoni deformati: 4.
71. Berruti Mauro & C. - Sigla del punzone: 1142-AL - Sede: Valenza, via Cavour, 12 - Numero dei punzoni deformati: 2.

72. Mariolu Raffaele - Sigla del punzone: 1143-AL - Sede: Valenza, via Padova, 12 - Numero dei punzoni deformati: 1.
73. Miglietta Wanda - Sigla del punzone: 1144-AL - Sede: Valenza, via G. Carducci, 16 - Numero dei punzoni deformati: 3.
74. Barbieri Domenico - Sigla del punzone: 1148-AL - Sede: Alessandria, via S. Caterina da Siena, 4 - Numero dei punzoni deformati: 2.
75. Bosco & Mazza - Sigla del punzone: 1167-AL - Sede: Valenza, piazza Tortona - Numero dei punzoni deformati: 2.
76. Bina Giancarlo - Sigla del punzone: 1169-AL - Sede: Alessandria, corso Lamarmora, 1 - Numero dei punzoni deformati: 1.
77. « For » di Rota Franco - Sigla del punzone: 1177-AL - Sede: Valenza, via Cavour - Numero dei punzoni deformati: 2.
78. Assini & Knect - Sigla del punzone: 1180-AL - Sede: Valenza, via Palestro, 1 - Numero dei punzoni deformati: 2.
79. Bazzan Giovanni - Sigla del punzone: 1208-AL - Sede: Valenza, via S. Salvatore, 39 - Numero dei punzoni deformati: 3.
80. Dania & Rovelli - Sigla del punzone: 1224-AL - Sede: Sale, via Marconi - Numero dei punzoni deformati: 1.
81. Pino - Trocca & C. - Sigla del punzone: 1245-AL - Sede: Valenza, via S. Salvatore, 20 - Numero dei punzoni deformati: 3.
82. Ditta « Loega » di Ciccottini & Ferraris - Sigla del punzone: 1257-AL - Sede: Casale, via Trino, 23 - Numero dei punzoni deformati: 1.
83. Boschetto Alfredo - Sigla del punzone: 1270-AL - Sede: Valenza, via Garessio, 11 - Numero dei punzoni deformati: 1.
84. Baiardi Fratelli - Sigla del punzone. 1273-AL - Sede: Valenza, via Lega Lombarda, 8 - Numero dei punzoni deformati: 2.
85. Orsini Giovanni - Sigla del punzone: 1277-AL - Sede: Valenza, strada Noce, 50 - Numero dei punzoni deformati: 4.
86. Ceriana & Bruni - Sigla del punzone: 1280-AL - Sede: Valenza, via Tortona - Numero dei punzoni deformati: 1.
87. Perini Francesco - Sigla del punzone: 1282-AL - Sede: Valenza, via De Amicis, 4 - Numero dei punzoni deformati: 2.
88. Nebbia & Raiteri - Sigla del punzone: 1295-AL - Sede: Giarole, via Emanuele, 18 - Numero dei punzoni deformati: 2.
89. Bressan Dario - Sigla del punzone: 1299-AL - Sede: Valmacca, via Marchini, 5 - Numero dei punzoni deformati: 3.
90. Perani Giampiero - Sigla del punzone: 1300-AL - Sede: Valenza, via Tortona, 7 - Numero dei punzoni deformati: 1.
91. Mariotti Mario - Sigla del punzone: 1302-AL - Sede: Valenza, via Cellini, 21 - Numero dei punzoni deformati: 2.
92. Gobbi Alfredo - Sigla del punzone: 1303-AL - Sede: Valenza, via 7 Fratelli Cervi, 19 - Numero dei punzoni deformati: 1.
93. Giustetto Fausto - Sigla del punzone: 1307-AL. - Sede: Alessandria, corso Monferrato, 19 - Numero dei punzoni deformati: 2.
94. Bosco Luciano - Sigla del punzone: 1310-AL - Sede: Ticineto, piazza Martiri, 6 - Numero dei punzoni deformati: 1.
95. Tartara Giancarlo - Sigla del punzone: 1313-AL - Sede: Valenza, via Repubblica (Casa Caucia) - Numero dei punzoni deformati: 2.
96. Zaio Vittorio - Sigla del punzone: 1320-AL - Sede: Valenza, via Santuario, 23 - Numero dei punzoni deformati: 1.
97. Pavese Carletto - Sigla del punzone: 1322-AL - Sede: Valenza, via Bergamo, 28 - Numero dei punzoni deformati: 1.
98. Locatelli & Gaspari - Sigla del punzone: 1337-AL - Sede: Valenza, via S. Salvatore, 78 - Numero dei punzoni deformati: 2.
99. Ditta « Perrone Pietro » di Mantelli Maria - Sigla del punzone: 1341-AL - Sede: Valenza, via Bologna, 1 - Numero dei punzoni deformati: 6.
100. Ganzerli & Saulle - Sigla del punzone: 1351-AL - Sede: Valenza, viale Vicenza, 62 - Numero dei punzoni deformati: 2.
101. Litta Franco - Sigla del punzone: 1379-AL - Sede: Valenza, via Matteotti, 84 - Numero dei punzoni deformati: 1.
102. Pallavicini Cristina - Sigla del punzone: 1397-AL - Sede: Valenza, via XX Settembre, 13 - Numero dei punzoni deformati: 3.
103. Zanoncelli Liliana - Sigla del punzone: 1398-AL - Sede: Valenza, via Pisacane, 1 - Numero dei punzoni deformati: 2.
104. Gizan di Zanchi & C. - Sigla del punzone: 1399-AL - Sede: Valenza, viale Dante, 24 - Numero dei punzoni deformati: 1.
105. Nardin & Lo Giudice - Sigla del punzone: 1406-AL - Sede: Valenza, via Aosta, 18-L - Numero dei punzoni deformati: 1.
106. Aimetti Piero Carlo - Sigla del punzone: 1408-AL - Sede: Mirabello M.to, via XX Settembre, 26 - Numero dei punzoni deformati 3.
107. Ferraris & Lenti - Sigla del punzone: 1417-AL - Sede: Valenza, via M. Di Cefalonia, 5 - Numero dei punzoni deformati: 2.
108. Giacometti Antonio - Sigla del punzone: 1419-AL - Sede: Valenza, via B. Cellini, 81 - Numero dei punzoni deformati: 2.
109. Carboni Renzo - Sigla del punzone: 1429-AL - Sede: Valenza, viale Dante, 24 - Numero dei punzoni deformati: 1.
110. Barberis Carlo & C. - Sigla del punzone: 1430-AL - Sede: Valenza, via B. Cellini, 57 - Numero dei punzoni deformati: 8.
111. Frisa & Coldani - Sigla del punzone: 1435-AL - Sede: Valenza, via Martiri Di Lero, 29/H - Numero dei punzoni deformati: 1.
112. Taviani Riccardo - Sigla del punzone: 1450-AL - Sede: Valenza, via Vicanza, 45 - Numero dei punzoni deformati: 1.
113. Rota Pietro Costantino - Sigla del punzone: 1454-AL - Sede: Valenza, via Lega Lombarda, 18 - Numero dei punzoni deformati: 1.
114. Bonzano Orazio - Sigla del punzone: 1463-AL - Sede: Valenza, via A. Costa - Numero dei punzoni deformati: 1.
115. Regalzi Alessandro - Sigla del punzone: 1476-AL - Sede: S. Salvatore, via Panza - Numero dei punzoni deformati: 1.
116. Motta & Bellorini - Sigla del punzone: 1483-AL - Sede: Valenza, viale Santuario, 86 - Numero dei punzoni deformati: 1.
117. Ricaldone Pierino - Sigla del punzone: 1495-AL - Sede: Valenza, via Morosetti, 40 - Numero dei punzoni deformati: 2.
118. Berrutti Mauro - Sigla del punzone: 1511-AL - Sede: Casale M.to, corso Valentino, 155 - Numero dei punzoni deformati: 1.
119. Botecchi & Rizzardo - Sigla del punzone: 1523-AL - Sede: Valenza, via Galimberti, 10 - Numero dei punzoni deformati: 1.
120. Morlotti Attilio - Sigla del punzone: 1531-AL - Sede: Alessandria, via Cavour, 6 - Numero dei punzoni deformati: 2.
121. Re Vittorio - Sigla del punzone: 1537-AL - Sede: Valenza, via Roma 11 - Numero dei punzoni deformati: 2.
122. Ditta « Valex » di Natta & Sartirana - Sigla del punzone: 1546-AL - Sede: Valenza, viale Santuario, 50 - Numero dei punzoni deformati: 1.
123. Miglietta & Ansaldi - Sigla del punzone: 1551-AL - Sede: Valenza, via De Amicis, 16 - Numero dei punzoni deformati: 2.
124. Bruni Pier Giuseppe - Sigla del punzone: 1554-AL - Sede: Valenza, strada S. Salvatore, 8 - Numero dei punzoni deformati: 1.
125. Fantini Marco & Giorgio - Sigla del punzone: 1576-AL - Sede: Valenza, via Cavallotti, 3 - Numero dei punzoni deformati: 2.

(11538)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 54-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 54-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Coda Eugenio, con sede in Roma, via Tagliamento n. 63.

(11512)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dal comune di Serravalle.

Con decreto ministeriale n. 300.9/1258 del 28 novembre 1968, l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Serravalle, di un relitto di terreno della superficie di mq. 265,10, distinto in catasto alla porzione 6 delle particelle 157 e 513 del foglio n. 37, del periziato valore di L. 530.200, da destinarsi all'ampliamento della Casa della madre e del bambino in frazione Casalguidi.

(11630)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato e dell'annesso terreno in comune di Galliera.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, in data 25 novembre 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato e dell'annesso terreno, distinti al catasto terreni del comune di Galliera (Bologna) al foglio 22, mappali 4 e 5, della superficie complessiva di mq. 2.088.

(11549)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico, ramo difesa (Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno, sito in comune di Matera.

Con decreto interministeriale n. 418 del 1° ottobre 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo difesa (Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno, sito in comune di Matera, località S. Lucia Bradano, riportato in catasto alla partita 27087, foglio n. 156, particella n. 13, della superficie complessiva di mq. 240.670.

(11488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 Mod. 241 D.P. — Data: 23 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Benevento — Intestazione: Santopietro Maria Agnese — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 23.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 Mod. 241 D.P. — Data: 5 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Firenze — Intestazione: La S.p.A. Riscossione imposte (S.A.R.I.) Firenze — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 45.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 novembre 1968

(10880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,03	623,90	623,92	623,91	623,90	624,01	623,94	623,91	624,03	623,95
$ Can.	581,30	581,25	581,25	581,25	581,25	581,32	581,25	581,25	581,30	581,35
Fr. Sv.	145,05	145,06	145,02	145,05	145,05	145,06	145,035	145,05	145,05	145,03
Kr. D.	83,33	83,32	83,32	83,32	83,25	83,32	83,34	83,32	83,33	83,32
Kr. N.	87,37	87,37	87,42	87,38	87,425	87,37	87,39	87,38	87,37	87,35
Kr. Sv.	120,60	120,57	120,62	120,59	120,55	120,58	120,58	120,59	120,60	120,60
Fol.	172,95	173,04	173,05	173,11	173,05	172,95	173,06	173,11	172,96	172,98
Fr. B.	12,44	12,443	12,4450	12,4445	12,44	12,45	12,4465	12,4445	12,44	12,44
Franco francese	126,07	126,07	126,11	126,085	126,05	126,08	126,08	126,085	126,08	126,05
Lst.	1487,15	1488 —	1489,15	1489,60	1489 —	1486,95	1489,45	1489,60	1487,15	1488,35
Dm. occ.	156,52	156,45	156,45	156,39	156,45	156,50	156,375	156,39	156,52	156,45
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,17	24,1650	24,15	24,16	24,1630	24,1650	24,16	24,16
Escudo Port.	21,80	21,80	21,785	21,80	21,70	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	8,95	8,94	8,95	8,9460	8,95	8,94	8,945	8,9460	8,95	8,95

Media dei titoli dell'11 dicembre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Id. 5 % (Beni Esteri)	—
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	—
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	—
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,925
1 Dollaro canadese	581,25
1 Franco svizzero	145,042
1 Corona danese	83,33
1 Corona norvegese	87,385
1 Corona svedese	120,585
1 Fiorino olandese	173,085
1 Franco belga	12,445
1 Franco francese	126,082
1 Lira sterlina	1489,525
1 Marco germanico	156,382
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	8,945

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Considerato che attualmente nel ruolo degli assistenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono disponibili sette posti;

Ritenuto che sono stati accantonati 1 posti da riservare agli invalidi ed agli altri aventi diritto al collocamento a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto in concorso pubblico per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

a) licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054;

b) licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro;

c) diploma di computista commerciale.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano, n. 10 - 00185 Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti domicili qualora l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopraindicato limite massimo di età; pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e l'8 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse il limite massimo di età è elevato a

40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni potranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice fornirà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) porto d'armi;

c) passaporto;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva della amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro 30 giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti di guerra e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi del lavoro gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata su carta da bollo da L. 400 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riscontrata la qualità di invalido;

d) i mutilati o gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con il decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953 n. 142 oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità di procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta d.. bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 ed alla lettera *r*) dell'art. 12, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13; non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di pubblico impiego con decreto mitivato del Ministro. In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera esecutiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

Programma di esame

Prove scritte:

1) Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Prova orale:

Oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) Nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) Diritti e doveri dell'impiegato;

8) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'amministrazione dei LL.PP. e dell'A.N.A.S.;

9) Nozioni elementari di statistica.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 377

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10. — ROMA

. . . l . . . sottoscritt . . . (cognome e nome) . . . . chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . a . . . . . il . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . rilasciato dall'istituto . . . . . di . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . lì . . . .

. . . .
(Firma)

Autentica della firma
. . . .

(11422)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 122, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'accademia navale;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1968, registro n. 30 Difesa, foglio n. 21, col quale è stato elevato da uno a due il numero dei posti del concorso anzidetto;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di scienza delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 122, modificato con decreto ministeriale 31 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1968, registro 30 Difesa, foglio n. 21, è costituita come appresso:

Presidente:

de Ferrante cap. di vasc. Luigi, comandante in 2ª dell'accademia, direttore degli studi.

Membri:

Sampaolesi de Falena prof. Luca, ordinario di scienza delle costruzioni dell'accademia navale;

Lazzarino prof. Lucio, preside della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

Tognetti prof. Mario, ordinario di geometria dell'accademia navale;
De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale dell'accademia navale.

Segretario senza voto:
Ricci dott. Mario, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1968
Registro n. 54 Difesa, foglio n. 373.

(11577)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232, che approva il riordinamento dell'Istituto idrografico della marina;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;
Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, concernente l'estensione delle disposizioni contenute nel suddetto regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 ai professori dell'Istituto idrografico della marina;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 123, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 123, è costituita come appresso:

Presidente:
Berlingieri cap. di fregata Giovanni, vice direttore dell'Istituto idrografico.

Membri:
Giorgi prof. Maurizio, titolare della cattedra di geofisica e meteorologia dell'istituto idrografico;
Mazzon prof. Corrado, titolare della cattedra di astronomia e geodesia dell'istituto idrografico;
Franzini prof. Tito, titolare della cattedra di fisica dell'accademia navale;
Imbò prof. Giuseppe, ordinario di fisica terrestre dell'Università di Napoli.

Segretario senza voto:
Grioli dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1968
Registro n. 54 Difesa, foglio n. 375.

(11578)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di chimica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 14 Difesa, foglio n. 49, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di chimica nel personale civile insegnante dell'accademia navale;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di chimica nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 14 Difesa, foglio n. 49, è costituita come appresso:

Presidente:
de Ferrante cap. di vasc. Luigi, comandante in 2ª della accademia navale, direttore degli studi.

Membri:
Bovalini prof. Enrico, ordinario di chimica generale e inorganica dell'accademia navale;
Piazzi prof. Marcello, ordinario di chimica applicata della accademia navale;
Franzini prof. Tito, ordinario di fisica dell'accademia navale;
Derenzini prof. Tullio, ordinario di fisica sperimentale dell'accademia navale.

Segretario senza voto:
Lo Cicero dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1968
Registro n. 54 *Difesa, foglio n.* 252

(11581)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232, che approva il riordinamento dell'istituto idrografico della marina;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, concernente l'estensione delle disposizioni contenute nel suddetto regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 ai professori dell'istituto idrografico della marina;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 129, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'istituto idrografico della marina, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 129, è costituita come appresso:

Presidente:

Berlingieri cap. di fregata Giovanni, vice direttore dell'istituto idrografico.

Membri:

Mazzon prof. Corrado, titolare della cattedra di astronomia e geodesia dell'istituto idrografico;

Giorgi prof. Maurizio, titolare della cattedra di geofisica e meteorologia dell'istituto idrografico;

Franzini prof. Tito, titolare della cattedra di fisica della accademia navale;

Ballarin prof. Silvio, dell'istituto di geodesia e topografia della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Segretario senza voto:

Catalfano dott. Antonino, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1968
Registro n. 54 *Difesa, foglio n.* 374

(11579)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquantuno posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici.

Il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1968, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 novembre 1968 il decreto ministeriale 8 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1968, registro n. 33 Finanze, foglio n. 265, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquantuno posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1967.

(11586)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per titoli ed esami alle cattedre di « scienze naturali e chimica » negli Istituti statali d'arte di Ancona, Arezzo, Deruta, Oristano e Vasto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 48 del 28 novembre 1968, parte 2ª, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

« scienze naturali e chimica » negli Istituti d'arte di Ancona, Arezzo, Deruta, Oristano e Vasto; indetti con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(11558)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso per esami e per titoli a quaranta posti di infermiere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1968, n. 9152, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di infermiere in prova, indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1967, n. 7294.

(11815)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1968, n. **41**.

Nuove provvidenze a favore del settore minerario e istituzione del laboratorio geo-minerario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Nuovo stanziamento per assicurare le attività di ricerca mineraria e provvidenze per il settore del porfido, marmo e pietre ornamentali.

Art. 1.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca mineraria, promosse con la legge regionale 20 marzo 1964, n. 17, è autorizzata la spesa di L. 30 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1977.

Art. 2.

Al fine di promuovere il migliore sfruttamento delle cave di porfido, marmo e pietre ornamentali nonchè la valorizzazione dei loro prodotti, è autorizzata la spesa di L. 10 milioni, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1972, per l'effettuazione di prove tecniche e di analisi nonchè per le azioni promozionali e pubblicitarie per divulgare all'interno e all'estero l'uso dei medesimi.

Titolo II

Istruzione del laboratorio geo-minerario

Art. 3.

E' istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale dell'industria e delle miniere, il laboratorio geo-minerario. Esso verrà indicato nella presente legge con la sigla LA.GEM.

Al LA. GEM sono attribuiti i seguenti compiti:

a) analisi di materiali ed accertamenti sulle attrezzature e materiali vari, previsti dalle vigenti norme sulla polizia delle miniere e cave;

b) svolgimento di indagini nei settori geo-minerari;

c) rilascio di certificati di prove tecniche e analisi di materiali, provenienti da cave e miniere della Regione;

d) raccolta di tutti i dati, necessari per la redazione di una carta delle risorse del sottosuolo regionale;

e) controllo, per la parte geo-mineraria, delle lavorazioni in atto dei giacimenti, appartenenti al patrimonio della Regione.

Art. 4.

I programmi delle indagini previsti dai punti *b*) e *d*) del precedente articolo sono predisposti sentito il parere del Consiglio regionale delle miniere.

Art. 5.

Il LA. GEM. provvede ai compiti, previsti dalla presente legge, con il personale del ruolo tecnico delle miniere, che gli sarà assegnato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Alla direzione dell'attività de LA. GEM. è preposto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico delle miniere.

Art. 6.

Le tariffe relative agli accertamenti, prove ed analisi effettuate dal LA. GEM., eseguiti per conto e nell'interesse di terzi, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Le somme introitate a sensi del comma precedente vengono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della Regione.

Titolo III

Norme finanziarie

Art. 7.

Le somme occorrenti per il funzionamento del LA. GEM. saranno iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

Al relativo onere, previsto in lire un milione in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1968 mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8.

All'onere di L. 40 milioni, derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge a carico dell'esercizio 1968, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo, iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblica nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1968, n. **42**.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1959, n. 5: « Concessioni per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« *a*) progetto di massima o progetto esecutivo dell'impianto. In caso di presentazione del progetto di massima la concessione può essere rilasciata soltanto a pena di revoca qualora il progetto esecutivo non venga presentato entro un termine da stabilire caso per caso e comunque non superiore a due anni ».

Art. 2.

L'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Dopo un esame preliminare del progetto di massima o esecutivo ed in caso di comprovata necessità, l'Ispettorato generale dei trasporti, su richiesta del richiedente la concessione, ha facoltà di rilasciare un'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori. A tal fine la ditta richiedente la concessione deve presentare istanza, con la quale si impegna di eseguire l'opera secondo il progetto presentato ed a modificarla successivamente secondo le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione del progetto esecutivo e di procedere alla demolizione dell'opera qualora la stessa non possa essere approvata tecnicamente.

Dopo l'esame del progetto esecutivo, l'Assessorato regionale dei trasporti rilascia comunque una autorizzazione definitiva dei lavori.

Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto, il concessionario deve comunicare all'Assessorato l'avvenuta ultimazione dello stesso. Prima dell'inizio dell'esercizio, l'impianto deve essere sottoposto ad una visita di ricognizione da parte di una commissione tecnica, che sarà composta dal direttore regionale dei trasporti e da due membri del comitato regionale impianti a fune, designati dal comitato stesso.

Della visita di ricognizione deve essere redatto verbale dal quale risultino: le caratteristiche dell'impianto costruito, le prove e le verifiche fatte nel corso della visita. In esso viene espresso se l'impianto può ammettersi al servizio pubblico.

In base al verbale della visita di ricognizione l'Assessorato trasporti rilascia una autorizzazione provvisoria all'esercizio, qualora le eventuali deficienze constatate dalla commissione non siano tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio. Tale autorizzazione è limitata al periodo eventualmente stabilito dalla commissione per la esecuzione dei lavori di modifica indicati nel verbale della visita di ricognizione, Eseguite tali modifiche, l'Assessorato può adottare i provvedimenti cautelari previsti all'articolo 10 della presente legge. Nel caso che sia stato applicato l'ultimo comma dell'articolo 4, alla visita di ricognizione parteciperà pure un membro della commissione funicolari aeree e terrestri ».

La presente legge sarà pubblica nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addi 8 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11571)

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1968, n. **43**.

Provvidenze a favore di enti pubblici partecipanti alla costruzione ed all'esercizio di funivie colleganti il fondo valle con centri abitati montani o con zone suscettibili di notevole sviluppo turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura indicata al successivo articolo 2 e per un periodo di anni dieci, ai comuni di Bolzano, Bressanone, Brunico, Laces, Trento a sollievo dei carichi finanziari agli stessi derivanti dalla partecipazione alla costruzione ed all'esercizio rispettivamente degli impianti funiviari denominati « Bolzano Colle » « Bressanone S. Andrea Valcroce » « Brunico Plàn de Corones » « Laces S. Martino al Monte » « Direttissima della Paganella ».

Art. 2.

Il contributo potrà essere concesso fino alla misura massima del 10 per cento della quota di partecipazione del comune alla società concessionaria, o dell'ammontare della garanzia fidejussoria dallo stesso assunta direttamente o indirettamente nei confronti di questa o, nel caso che concessionario sia il comune, del costo di costruzione dell'impianto.

Il contributo verrà corrisposto annualmente in via posticipata a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Le domande di contributo vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente stesso, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi in conformità al parere della Giunta provinciale competente per territorio.

Tale parere dovrà pervenire entro trenta giorni dalla richiesta fatta dall'Ispettorato generale trasporti, cui spetta l'istruttoria delle domande.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio 1968 il limite di impegno di L. 50 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Regione in misura di L 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1977.

All'onere di L. 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addi 8 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1968, n. **44**.

Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A coloro che intendono costruire, acquistare, adattare ed arredare immobili ad uso di alberghi, oppure ampliare, ammodernare, arredare esercizi alberghieri già esistenti, può essere concesso un contributo rateale annuo, costante del 3 per cento e per la durata di anni quindici, su una spesa non superiore al 50 per cento di quella riconosciuta ammissibile, indipendentemente dall'ammontare e della durata dell'eventuale mutuo da contrarsi, da parte del richiedente, con un istituto di credito.

La spesa per l'acquisto del terreno, o dell'immobile da adattare ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà del costo delle opere murarie e degli impianti fissi.

Le disponibilità di cui alla presente legge devono essere destinate, almeno per il 70 per cento, ad opere di ampliamento, di ammodernamento e di arredamento di esercizi alberghieri esistenti.

La spesa massima complessiva ammissibile per l'esecuzione dei lavori e per l'effettuazione degli acquisti sulla cui quota massima del 50 per cento può essere concesso il contributo non può superare l'importo di lire 100 milioni.

Art. 2.

La determinazione della spesa ammissibile e della quota, sulla quale viene commisurato il contributo, nonchè la concessione del contributo stesso sono disposte - per delega della Regione - con decreto del presidente dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, previa deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione; il decreto contiene il termine entro il quale devono essere ultimate le opere.

L'ente predetto delibera entro i limiti dell'assegnazione, che sarà disposta, a suo favore, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, a carico del limite di impegno di cui all'art. 10 della presente legge.

Gli enti provinciali per il turismo predispongono - per delega della Regione - entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano delle opere, da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle provincie autonome.

Art. 3.

Il contributo, salvo il caso di autorizzazione allo sconto, è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre, successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il beneficiario può chiedere che il contributo venga ceduto - nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza - all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto medesimo, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Nei casi di procedura esecutiva o di fallimento, il contributo è corrisposto all'istituto predetto solo fino alla copertura del proprio credito.

Art. 4.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata per delega della Regione - all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, corredata della seguente documentazione preliminare:

relazione tecnica descrittiva;

preventivo sommario di spesa.

La documentazione di cui sopra deve essere completata con quella richiesta dalle leggi urbanistiche vigenti.

Nel caso in cui la domanda risulti meritevole di accoglimento, il richiedente dovrà; ad integrazione della documentazione già esibita, presentare i seguenti atti:

1) relazione tecnica illustrativa del progetto con l'indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato o al terreno riguardante l'iniziativa;

2) progetto esecutivo;

3) preventivo analitico di spesa;

4) estratto tavolare da cui risulti la proprietà dell'area o del fabbricato od atto di acquisto degli immobili qualora sia necessario;

5) estratto di mappa riguardante il terreno o il fabbricato.

Art. 5.

In parziale deroga alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, sui progetti di importo non superiore a lire 20 milioni presentati in base alla presente legge, non deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.

Art. 6.

L'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, o della regolarità degli acquisti, è effettuato, per delega della Regione, dall'ente provinciale per il turismo competente per territorio. Il relativo onere è a carico del beneficiario del contributo regionale.

Qualora, in sede di verifica dei lavori, venisse accertata una spesa inferiore a quella, sulla base della quale il contributo è stato calcolato ed assegnato, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

Alla liquidazione dei contributi provvede l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo e industrie alberghiere.

Art. 7.

Gli immobili, le cui opere ed acquisti sono finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per quindici anni.

Il vincolo consegue anche nell'ipotesi in cui il contributo si riferisca solo all'arredamento dell'immobile stesso.

La liquidazione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata all'avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile destinato ad esercizio alberghiero.

In base alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1958, n. 29, il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, può autorizzare - per delega della Regione - con proprio decreto, il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale, anticipata dall'eventuale mutuo e alla restituzione dei contributi riscossi.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione predetta il contributo concesso viene revocato.

Per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Art. 8.

Gli atti, emessi dagli enti delegati in base alla presente legge, non sono soggetti ai controlli delle giunte provinciali previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti provinciali per il turismo devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, entro venti giorni dalla adozione, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga l'atto non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento all'ente provinciale per il turismo competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli enti provinciali per il turismo nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità; entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Il riscontro dei provvedimenti emanati dagli enti provinciali per il turismo è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dalla Ragioneria generale della Regione.

Per i provvedimenti emanati dall'ente provinciale per il turismo di Bolzano, il riscontro è effettuato dall'ufficio staccato di Bolzano della ragioneria generale.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale corrisponde «una tantum» a ciascuno dei due enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano la somma di lire 5 milioni, a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.

All'onere di lire 10 milioni previsto dal presente articolo, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio 1968, il limite di impegno di lire 100 milioni.

La somma complessiva di lire 1500 milioni, occorrente per il pagamento dei contributi di cui sopra, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della Regione nella misura di lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1982.

All'onere di lire 100 milioni previsto nell'esercizio 1968, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

Le domande presentate agli enti provinciali per il turismo prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base alla legge regionale 5 settembre 1966, n. 18, possono essere ammesse al godimento delle provvidenze, disposte con la presente legge, purchè risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Le provvidenze possono altresì essere concesse per le opere iniziate dopo il 1° gennaio 1968, purchè sia presentata domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e semprechè sussistano i requisiti richiesti.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11572)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.